

*governatore* per la stessa durata del primo, il quale sarà presidente del senato, e nel caso che due pareri diversi portino egual numero di voti, avrà un voto di più per dirimere la parità.

Il sottogovernatore sostituirà il governatore nel caso in cui questi venisse accusato di un delitto politico ovvero destituito, come pure nel caso di dimissione, assenza o morte; ma ove si assentì col consenso delle Camere per porsi alla testa delle armate in tempo di guerra, il governatore conserverà il comando in capo di tutte le forze militari e navali.

Nel tempo che il sottogovernatore sosterrà le veci di governatore, i senatori sceglieranno uno tra loro che lo sostituisca in senato; e nel caso di morte, assenza, dimissione o destituzione del sottogovernatore, le funzioni di governatore saranno esercitate dal presidente del senato.

Il tesoriere dello Stato verrà nominato dal corpo legislativo nè si potrà eleggere verun membro per quella carica.

Gli altri funzionarii del governo che non sono nominati dalla costituzione lo saranno a mezzo di voti ad alta voce di un'assemblea convocata ogni anno, una volta in ciascun gran distretto, che nominerà uno dei senatori. Questi formeranno un Consiglio per nominare i detti funzionarii, dei quali sarà presidente colui che adempierà le funzioni di governatore. Essi senatori non potranno esser eletti dal Consiglio per due anni di seguito.

*Gli uffiziali militari* saranno nominati per un periodo di tempo a volontà, e muniti di commissioni dal governatore al pari degli uffiziali civili.

Il cancelliere, i giudici della Corte suprema e il primo giudice della Corte della contea rimarranno in carica sino all'età d'anni sessanta, semprechè mantengano buona condotta. I primi uffiziali non possono occupare altro uffizio che quello di delegati al congresso generale ed in occasioni particolari ed importanti, nè altro gli ultimi che quello di senatore o di delegato presso il congresso generale.

Gli sceriffi ed i coroner saranno nominati annualmente nè potranno serbarsi in impiego oltre quattro anni consecutivi. Lo sceriffo non può disimpegnare altre funzioni pubbliche qualunque.